

STATUTO

Art. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale denominata "Associazione per i diritti degli anziani "A.D.A. con Venezia APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e acconfessionale e opera a livello di territorio provinciale.

L'Associazione "A.D.A. con Venezia APS", ha sede legale in via Bembo 2 – Mestre, nel Comune di Venezia, ed è affiliata con l'Associazione Nazionale per la Promozione Sociale "ADA con".

La sede legale può essere trasferita su delibera del Consiglio Direttivo, in seguito C.D., senza modifiche statutarie salvo l'obbligo di darne comunicazione ai soci e agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

L'A.P.S. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole previste dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale più attività d'interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, sono:

- a) Promozione delle pari opportunità, dei principi di democrazia, eguaglianza, pari dignità sociale delle persone e del loro completo sviluppo (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera w);
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative utilizzando anche le competenze dei soci; promozione dell'invecchiamento attivo e diffusione della cultura e della pratica del volontariato prevedendo altresì azioni formative destinate soprattutto ai soci che operano verso terzi collaborando con Enti e Istituzione pubbliche e/o private per servizi utili alla collettività. (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera i);

c) Organizzazione di incontri volti alla promozione di corretti stili di vita con riferimento all'alimentazione, all'uso del farmaco e all'attività fisica nella consapevolezza dei nuovi ruoli della terza età anche mediante rapporti con scuole e famiglie per il miglioramento delle relazioni intergenerazionali (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera d);

d) Sviluppo del turismo sociale con particolare riguardo, ancorchè non esclusivo, al Veneto, al suo territorio, alla sua cultura, con l'obiettivo dello stare insieme per crescere in conoscenza e socialità, ovvero definire gemellaggi con paesi stranieri in un quadro di apprendimento di altre culture e di divulgazione della cultura veneta (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera k);

e) Promozione e realizzazione di iniziative ed azioni di supporto per l'assistenza e la tutela solidaristica, con particolare riguardo agli anziani e a persone che siano in condizioni di bisogno o di disagio fisico o necessitanti aiuto. Ciò al fine di contribuire, in collaborazione anche con Enti ed Istituzioni a ciò predisposte, all'attuazione di una rete di sostegno integrato di sicurezza sociale e tutela della salute (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera a e b);

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle succitate. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione dei soci)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che accettino il presente Statuto e il regolamento interno, ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si attivino, possibilmente, per la realizzazione delle stesse.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci. L'ammissione è ritenuta accolta, con la conseguente iscrizione nel libro dei soci, dal momento della presentazione della domanda, salvo che nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo venga espresso un parere negativo.

In caso di rigetto della domanda, il C.D. comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante socio può entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile (art. 12 del presente atto).

Ci sono due categorie di soci:

Ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea e tra questi sono compresi i soci volontari che svolgono attività per i fini istituzionali dell'associazione in modo non occasionale.

Benemeriti sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione; possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche sia Enti del Terzo Settore.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto:

- di eleggere, nelle forme e modalità previste dal presente statuto, gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di votare in Assemblea purché iscritti nel libro soci; ciascun associato ha diritto ad un voto;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute, nelle forme e modalità previste nel regolamento rimborso spese e ai sensi di legge, nello svolgimento dell'attività prestata per i fini istituzionali;

- di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;

- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore;

- di essere assicurati, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, in qualità di soci che prestano concretamente la propria attività in modo non occasionale.

e il dovere:

- di svolgere la propria attività nell'associazione volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, rispetto reciproco, buona fede, onestà, probità e rigore morale, senza fini di lucro, anche indiretto;

- di versare la quota sociale;

- di rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria escludendosi parimenti compensi da parte del beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilita dall'associazione ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ASSOCIAZIONE
C.F. 90152380276
ESTRE

ASSOCIAZIONE
Via Belli
C.F. 90152380276

Associa-
Via Bembu
C.F. 90152380276

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci;
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del C.D. o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto esposto sia nella sede legale sia nelle sedi delle sezioni territoriali, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione.
Ove possibile si farà ricorso anche a strumenti telematici per garantire la massima diffusione della convocazione, fermo restando che la validità della stessa è subordinata solo ed esclusivamente all'esposizione dell'avviso sopra citato presso la sede legale.
L'A.G. può, inoltre, essere convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il C.D. lo ritiene necessario.

ART. 11 (Assemblea generale dei soci)

Gli organi di cui ai punti 4 e 5 saranno operanti con la conseguente nomina dei componenti ove ricorrano le previsioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
Tutte le cariche sociali durano un triennio e sono assunte ed assolve a totale titolo gratuito; la rielezione dei soggetti incaricati è consentita per un massimo di tre mandati.

- 5- Organo di Revisione
- 4- Organo di Controllo
- 3- Presidente.

- 2- Consiglio Direttivo (C.D.), che provvederà a nominare, al suo interno, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- 1- Assemblea Generale dei Soci (A.G.)

Gli organi sociali sono :

ART. 10 – (Organi sociali)

- 1- Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal regolamento interno può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal C.D. con votazione segreta presa a maggioranza dei presenti dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nella prima riunione utile. Detta esclusione dovrà essere valutata nella prima riunione utile dell'Assemblea Generale su istanza presentata dall'interessato entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della medesima. Se il socio in discussione è un componente del C.D. l'esclusione è di competenza dell'A.G. E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 – (Recesso ed esclusione del socio)

Associa-
Via Bembu
C.F. 90152380276

- 1- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci ordinari; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. I soci possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta.
- 2- Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun socio ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
- 3- Le deliberazioni dell'A.G. ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci, regolarmente iscritti, presenti e rappresentati per delega, e sono adottate con voto palese, anche in deroga a quanto

C.F. 90152380276
 Via Belluno 2
 31044 Montebelluna (TV)
 Tel. 0422/860001
 Fax 0422/860002
 Email: info@bellunese.it

ART. 13 – (Validità assemblea)

- 11- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti.
- 10- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- 9- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto.
- 8- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- 7- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal C.D. dal Consiglio Direttivo.
- 6- Deliberare, nella prima riunione utile, in via definitiva sul rigetto/esclusione dei soci già approvata
- 5- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo
- 4- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
- 3- Fissare l'importo della quota sociale annuale
- 2- Approvare il regolamento interno predisposto dal C.D.
- 1- Approvare il bilancio predisposto dal C.D. (art.25 primo comma punto c D.lgs.117/2017).

L'A.G. deve:

ART. 12 – (Compiti dell'assemblea generale dei soci)

L'A.G. può essere ordinaria e/o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Via Belluno 2
 31044 Montebelluna (TV)
 Tel. 0422/860001
 Fax 0422/860002
 Email: info@bellunese.it

- CF: 90152380276

previsto dall'art. 24 comma 1 del D. Lgs 117/2017, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'A.G. lo ritenga opportuno.

4- L'A.G. straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno la maggioranza dei soci, votanti con i requisiti di cui al precedente comma, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti (3/4) dei soci.

5- Si ritengono presenti ai fini del precedente comma i soci le cui volontà risultino espresse nelle assemblee all'uso tenute nelle sezioni locali, istituite come stabilito nel Regolamento interno, con le medesime modalità previste per l'Assemblea Generale ordinaria dei soci; tutto ciò in conformità a quanto previsto dall'art.24 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

6- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



- 1- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
- 2- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione (art.8 comma 2 D.lgs. 117/2017), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 19 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quanto previsto dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017 e da quant'altro previsto dal medesimo decreto.

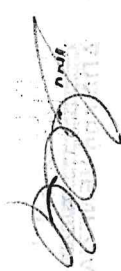
Art. 18 (Risorse economiche)

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del C.D.;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del C.D.;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D., dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari tenuto a cura del C.D.
- e) Il libro degli inventari tenuto a cura del C.D.

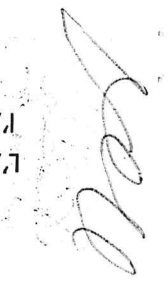
L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

ART. 17– Libri sociali

- 1- Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il C.D. e l'A.G.; convoca l'A.G. e il C.D. sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.
- 2- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 3- Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del C.D.
- 4- Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta.
- 5- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART 16– (Presidente)



L'APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'APS e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'APS.

23 - (Personale retribuito)

dell'associazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede amministrativa dell'associazione. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Art.22 – (Convenzioni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede amministrativa dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21 - (I beni)

- 1- L'esercizio economico finanziario è annuale e decorre dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno;
- 2- Le previsioni di spesa e di entrate, per l'esercizio relativo all'anno successivo, vengono predisposte dal C.D. entro il mese di novembre dell'anno in corso e trasmesse all'Assemblea Generale.
- 3- Il documento predisposto dal C.D. dovrà essere depositato nella sede legale e nelle sezioni territoriali, per essere a disposizione di tutti i soci per la consultazione, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'A.G.
- 4- Il Bilancio Consuntivo, predisposto dal C.D. dovrà essere esposto nella sede legale dell'Associazione, così come nelle sezioni territoriali, per la consultazione di tutti i soci, almeno venti giorni prima della data, di convocazione dell'A.G. per l'approvazione. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- 5- Il documento di cui sopra sarà redatto in conformità a quanto previsto dagli art.13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

ART. 20 (Bilancio)



G.F. VARELLA



Liquidati E
Rocco BENEDETTO
IL FUNZIONARIO*
IL DIRETTORE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Reg. II 2 1 DIC 2022 al N. 2349
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE DI VENEZIA
UFFICIO

Mauro Di Matteo
Il Presidente

Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo come previsto dall'art.82 comma 5 del D. lgs n.117/2017 e di quella di registro come previsto dall'art.82 comma 3 del D. lgs n.117/2017 essendo il presente atto modificato in applicazione delle disposizioni regionali.

Mauro Di Matteo
Il Presidente

Venezia 12/12/2022

Per tutti ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, e dai regolamenti adottati, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 27 – (Disposizioni finali)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 26- (Responsabilità dell'associazione)

I soci che prestano volontariamente la propria attività per i fini istituzionali, in modo non occasionale, sono assicurati ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Art. 25 – (Assicurazione dei volontari)

L'eventuale estinzione e scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'A.G. con le modalità di cui all'art.9 del D. lgs del 3 luglio 2017 n.117. diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto e con le modalità di al precedente art. 13 comma 4, ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, salvo

ART. 24– (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Associati
via Be
C.F. 90152380276
ADA con VENEZIA
Associazione Sociale APS
Direz. Sociale APS